METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

NOTA A SENTENZA • DIRITTO DI FAMIGLIA
Anno I (Vol. 1), Fasc. 2 (2026) • Art. 1558 • pp. 1–11 • §§ 1–22

Al coniuge separato senza addebito spetta la casa familiare

English Edition Title: Allocation of the Matrimonial Home to the Separated Spouse Without Fault

Monica Cerchi [Autrice & Collaboratrice Scientifica]
Avvocata del Foro di Roma
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/monica-cerchi/

Pubblicato il: 14 Lug 2026 • Contributo sottoposto a revisione scientifica • Testo integrale: pp. 1–11 (§§ 1–22)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il presente contributo esamina il diritto di abitazione del coniuge separato alla luce della recente sentenza n. 18000/2026 della Corte di Cassazione, che consolida il revirement del 2023 estendendo le tutele dell'articolo 540, comma 2, del codice civile al coniuge separato senza addebito. L'analisi si concentra sulla complessa interazione tra l'acquisto automatico del legato ex lege e la disciplina possessoria dell'accettazione dell'eredità regolata dall'articolo 485 del codice civile. Si evidenzia in particolare come la prosecuzione o la ripresa della relazione materiale con l'immobile già adibito a residenza familiare possa incidere sulla qualità giuridica del coniuge superstite e dei figli coabitanti, escludendo l'acquisto della qualità di erede in caso di mancato inventario. Infine, si esaminano le criticità operative legate all'immissione in possesso successiva all'apertura della successione, che impone l'onere di richiedere la consegna della cosa all'onerato ai sensi dell'articolo 649 del codice civile, al fine di evitare contestazioni risarcitorie o possessorie da parte dei creditori o degli altri chiamati all'eredità.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
M. Cerchi, Al coniuge separato senza addebito spetta la casa familiare, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 2, 14 luglio 2026, art. 1558, pp. 1–11, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/07/14/diritto-abitazione-coniuge-separato/.

OSCOLA: Monica Cerchi, 'Al coniuge separato senza addebito spetta la casa familiare' (2026) 1(2) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 1558, 1–11 <https://www.metodogiuridico.it/2026/07/14/diritto-abitazione-coniuge-separato/> accessed 14 November 2026.

Record OAI-PMH:	`oai:metodogiuridico.it:post/1558 (OpenAIRE / DOAJ / BASE)`
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/07/14/diritto-abitazione-coniuge-separato/
AEA JEL Codes:	K36 (Diritto delle persone, della famiglia e delle successioni); K15 (Sistemi di Civil Law e diritto privato generale)
EuroVoc (UE):	MT 2806 famiglia • diritto di famiglia [540]; diritto civile [523]
ECLI Pronunce:	`ECLI:IT:CASS:2026:18000CIV • ECLI:IT:CASS:2014:13407CIV • ECLI:IT:CASS:2023:22566CIV`

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Monica Cerchi. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Al coniuge separato senza addebito spetta la casa familiare

Avv. Monica Cerchi — Foro di Roma

Aggiornato al 14 luglio 2026. La giurisprudenza di legittimità consolida l'estensione dei diritti sulla casa familiare ex art. 540 c.c. al coniuge separato senza addebito, definendo i criteri possessori per escludere l'accettazione presunta ex art. 485 c.c.

Abstract: *Il presente contributo esamina il* ***diritto di abitazione del coniuge separato*** *alla luce della recente sentenza n. 18000/2026 della Corte di Cassazione, che consolida il revirement del 2023 estendendo le tutele dell'articolo 540, comma 2, del codice civile al coniuge separato senza addebito. L'analisi si concentra sulla complessa interazione tra l'acquisto automatico del legato ex lege e la disciplina possessoria dell'accettazione dell'eredità regolata dall'articolo 485 del codice civile. Si evidenzia in particolare come la prosecuzione o la ripresa della relazione materiale con l'immobile già adibito a residenza familiare possa incidere sulla qualità giuridica del coniuge superstite e dei figli coabitanti, escludendo l'acquisto della qualità di erede in caso di mancato inventario. Infine, si esaminano le criticità operative legate all'immissione in possesso successiva all'apertura della successione, che impone l'onere di richiedere la consegna della cosa all'onerato ai sensi dell'articolo 649 del codice civile, al fine di evitare contestazioni risarcitorie o possessorie da parte dei creditori o degli altri chiamati all'eredità.*

Abstract: *This article analyzes the right of habitation of the separated spouse in light of the recent Supreme Court judgment no. 18000/2026, which consolidates the 2023 judicial turning point by extending the protection of Article 540, paragraph 2, of the Italian Civil Code to the separated spouse without liability. The study addresses the complex interaction between the automatic acquisition of the legacy ex lege and the possessory discipline of inheritance acceptance regulated by Article 485 of the Italian Civil Code. It highlights how the continuation or resumption of the material relationship with the property once used as the family residence can affect the legal status of the surviving spouse and cohabiting children, preventing the acquisition of the heir status in the absence of an inventory. Lastly, the article examines the operational challenges related to taking possession of the property after the opening of the succession, which requires the legatary to request delivery from the heir under Article 649 of the Italian Civil Code to prevent possessory or damages claims by creditors or other co-heirs.*

Punti Chiave dell'Analisi

- **Estensione del legato ex lege:** La Cassazione riconosce che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. spetta anche al coniuge separato senza addebito, purché persista un collegamento con la residenza familiare.
- **Rapporto con l'accettazione presunta:** La permanenza del coniuge e dei figli coabitanti nell'alloggio familiare non costituisce possesso di beni ereditari idoneo a far scattare la decadenza ex art. 485 c.c.
- **Onere di richiesta di consegna:** Qualora il possesso dell'immobile sia acquisito successivamente all'apertura della successione, il legatario deve formalizzare la richiesta di consegna ex art. 649 c.c. per escludere rischi di spoglio.
- **Tensione con le pretese creditorie:** La qualificazione della relazione materiale del superstite funge da argine contro las azioni esecutive dei creditori del de cuius volte ad accertare la qualità di erede puro e semplice.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di successione legittima o testamentaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, spettanti al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., sono attribuiti anche al coniuge separato senza addebito, a condizione che l'immobile abbia conservato una destinazione o un collegamento con la residenza della famiglia. In tal caso, la permanenza del coniuge superstite e dei figli coabitanti nell'immobile costituisce esercizio di tali diritti acquisiti ex lege e non configura possesso di beni ereditari rilevante ai fini dell'art. 485 c.c., fermo restando che l'immissione nel possesso del bene avvenuta in epoca successiva all'apertura della successione resta soggetta all'onere di richiesta ex art. 649, comma 3, c.c.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. n. 18000/2026

Insorgendo in un contesto di grave indebitamento familiare, che ha visto le figlie rinunciare all'eredità materna per sfuggire alle pretese della banca, la vicenda decisa dalla **Cassazione Civile, Sezione Seconda, n. 18000/2026** impone di riconsiderare la sorte della casa familiare. Al centro della

pronuncia si colloca il **diritto di abitazione del coniuge separato** senza addebito, istituto volto a contemperare la solidarietà post-coniugale con le tutele creditorie. Muovendosi in un **percorso evolutivo** ormai consolidato, la Suprema Corte delinea una **tutela rafforzata** per il coniuge superstite, proteggendone l'esigenza abitativa.

Superando le passate rigidità, i giudici di legittimità disattendono l'indirizzo che subordinava il **legato ex lege** all'attualità della convivenza al momento del decesso. Tale rigido criterio determinava un'ingiustificata **asimmetria di trattamento** a danno del coniuge separato senza addebito, i cui **diritti successori** restano pienamente equiparati dall'ordinamento. Valorizzando il **legame potenziale** con l'immobile, la decisione tutela la memoria della comunità familiare.

Riconoscendo la spettanza del legato, la Corte opera tuttavia una opportuna distinzione rispetto alle concrete modalità di **immissione nel possesso**, valorizzando la **titolarità del diritto** in sé considerata e richiamando gli **oneri di cooperazione** con gli altri coeredi. Onde prevenire rovinosi contenziosi e garantire la **certezza dei rapporti giuridici**, sarebbe auspicabile un intervento legislativo volto a definire con precisione i **presupposti del legato**.

02. Il caso concreto e l'iter processuale: la controversia sul mutuo insoluto e l'accertamento della qualità di erede

2.1 — L'inadempimento del mutuo e la rinuncia all'eredità delle figlie

La controversia decisa dalla Suprema Corte[1] affonda le sue radici nella complessa **dinamica debitoria familiare**. I coniugi A.A. e C.C. avevano stipulato nel 2003 un **contratto di mutuo** con Banca Intesa, concedendo in **garanzia ipotecaria** porzioni immobiliari in **comproprietà paritaria** site a T. Deceduta la C.C. nel settembre 2012, si apriva una articolata **successione testamentaria** che istituiva eredi universali le tre figlie D.D. (nata da precedente unione) ed E.E. e F.F. (nate dal matrimonio con A.A.).

Registrandosi un progressivo **inadempimento del mutuo** con accumulo di rate scadute, le tre figlie deliberavano di formalizzare la propria **rinunzia all'eredità**, aprendo la via alla **successione legittima**. Il rifiuto del subentro nei debiti materni esponeva l'immobile alle **pretese creditorie** del

mandatario della banca, intenzionato a promuovere l'**espropriazione forzata** sull'intero cespite. La banca creditrice adiva quindi il Tribunale di Vicenza ex art. 702-bis c.p.c., al fine di ottenere l'**accertamento dei chiamati** all'eredità, coinvolgendo nel giudizio anche i fratelli e i genitori della defunta.

2.2 — La qualificazione del coniuge separato come chiamato possessore ex art. 485 c.c. nei gradi di merito

La vertenza si spostava sul piano della **delazione ereditaria** e delle conseguenze connesse alla relazione con i cespiti ereditari. Il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda della banca, dichiarando il coniuge superstite A.A. quale **erede puro e semplice** della moglie. Nel ricostruire la fattispecie, il primo giudice rilevava che il chiamato manteneva il **possesso materiale** dell'immobile, in ragione della comproprietà e della concreta permanenza nei locali. Mancando la redazione dell'**inventario dei beni** entro il termine trimestrale, scattava la **qualifica di erede** ex art. 485 c.c., respingendo ogni contraria difesa.

Adendo la Corte d'Appello di Venezia, il coniuge vedeva confermata la decisione di primo grado. Escludendo l'acquisto dei **diritti di abitazione e uso** sulla casa familiare ex art. 540 c.c., i giudici d'appello valorizzavano l'intervenuta **separazione personale** con originaria assegnazione del bene alla moglie. Non essendovi prova di una ripresa della **convivenza di fatto**, la relazione con il bene intrapresa dal coniuge dopo il decesso integrava un **possesso ereditario**. Il mancato compimento dell'inventario determinava così l'acquisto della **qualità di erede**, con grave pregiudizio per il coniuge superstite.

03. Il quadro normativo e il superamento dell'orientamento tradizionale sull'art. 540 c.c.

3.1 — Il tramonto del criterio della convivenza in atto alla morte del de cuius

La soluzione del contrasto postula una attenta disamina dell'art. 540, comma 2, c.c. A lungo la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto un **orientamento restrittivo**, escludendo il coniuge

superstite separato in base alla pronuncia del 2014[2]. Secondo questo indirizzo, la **cessazione della convivenza** escludeva in radice la configurabilità di una casa familiare, privando il coniuge non coabitante delle **tutele reali** *ratione temporis*. La coabitazione fisica veniva così eretta a presupposto essenziale del diritto successorio.

Questo impianto ermeneutico ha incontrato la ferma critica della dottrina, attenta a evidenziare la parificazione operata dall'**art. 548, comma 1, c.c.**. Gli studi recenti di Viti[3] e Sesta[4] pongono in rilievo come l'equiparazione della **posizione successoria** del coniuge separato senza addebito debba riflettersi anche sulle tutele abitative. Subordinare il legato alla **coabitazione reale** al momento del decesso finisce per creare una ingiustificata disparità, vulnerando la **par condicio successoria** in assenza di un espresso dato letterale contrario.

Valorizzando la *ratio* solidaristica, gli autori caldeggiano un **adeguamento costituzionale** delle garanzie di stabilità. Al centro delle riflessioni si colloca l'**interesse morale** a mantenere la continuità con il nucleo della passata unione, giacché la separazione personale non cancella la **solidarietà familiare**. A salvaguardia dei coniugi in condizioni di fragilità, sarebbe opportuno che il legislatore coordinasse espressamente le norme a tutela dell'abitazione con la disciplina della **crisi coniugale**, impedendo che la cessazione formale della convivenza travolga i **diritti reali superstiti**.

3.2 — Il nesso di collegamento potenziale con l'originaria destinazione familiare

La svolta giurisprudenziale si consolida con la **sentenza n. 22566 del 2023**[5], che estende la spettanza del **legato di abitazione** al **coniuge superstite** separato senza addebito. L'attribuzione del diritto viene meno soltanto qualora l'immobile sia stato alienato a terzi, abbandonato da entrambi i coniugi o abbia perduto ogni **nesso di collegamento** con l'originaria **destinazione familiare**. La formale cessazione della convivenza non esclude il diritto, poiché, come osserva Leuzzi[6], la **residenza della famiglia** costituisce una **qualificazione giuridica** persistente e non una mera situazione di fatto.

La destinazione impressa di comune accordo all'immobile sopravvive alla crisi coniugale, imponendo al giudice di verificare la sussistenza di un **collegamento potenziale** con l'originario nucleo familiare. Si riscontra in ciò una evidente consonanza con l'inquadramento della distanza geografica nell'affidamento dei figli, in cui la lontananza spaziale non elide le **relazioni familiari**. Incombe pertanto il relativo **onere probatorio** in capo al **creditore procedente**, tenuto a dimostrare l'irreversibile venir meno di ogni collegamento con il nucleo familiare, come emerge dal quadro di sintesi degli orientamenti giurisprudenziali.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cass. civ. n. 13407/2014	Difforme	Esclusione dei diritti ex art. 540 c.c. al coniuge separato per mancanza di convivenza attuale alla data di morte.
Cass. civ. n. 22566/2023	Conforme	Estensione dei diritti ex art. 540 c.c. al coniuge separato senza addebito, se permane nesso con la residenza familiare.
Cass. civ. n. 23406/2015	Conforme	La permanenza nella casa del coniuge superstite costituisce esercizio del legato e non possesso ereditario ex art. 485 c.c.
Cass. civ. n. 1551/2026	Evolutivo	La permanenza dei figli coabitanti non integra possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c. se il coniuge gode del diritto di abitazione.
Cass. civ. n. 18000/2026	Conforme	Conferma l'estensione del legato al coniuge separato e chiarisce l'onere di richiesta di consegna ex art. 649 c.c. per l'immissione tardiva.

04. La ratio decidendi: la scissione tra la titolarità del legato e gli effetti dell'art. 485 c.c.

4.1 — La preminenza del legato ex lege sulla chiamata universale e la tutela del coniuge

La motivazione sottesa all'ordinanza n. 18000/2026[1] poggia sulla netta distinzione concettuale tra la delazione ereditaria e l'acquisto del legato. I diritti d'uso e d'abitazione sulla casa familiare si configurano quali **legati ex lege**, operanti in via automatica all'atto dell'**apertura della successione**. Richiamando la ricostruzione delle Sezioni Unite del 2013[7], il superstite consegue la **titolarità del diritto** reale immediatamente, senza dover esprimere alcuna formale accettazione. La successiva **relazione di fatto** con l'immobile costituisce esercizio di una **prerogativa reale** propria e non può qualificarsi come possesso di beni ereditari ai sensi dell'art. 485 c.c..

Il legame con la residenza coniugale esclude che il **coniuge superstite** incorra nella decadenza dal **beneficio d'inventario** per il solo fatto di abitare i locali. Come confermato dall'orientamento giurisprudenziale[8], l'esercizio del **diritto reale di abitazione** sorto immediatamente esclude che la permanenza nei locali configuri un'**accettazione presunta** dell'eredità. In sede scientifica, Bonilini[9] rileva come la **tutela reale** del coniuge debba resistere alle pretese dei creditori volte ad accertare la **qualità di erede** puro e semplice. A salvaguardia della certezza del diritto, sarebbe opportuno che le prassi dei tribunali esecutivi si uniformassero a questo principio, evitando vessazioni procedurali nei confronti del coniuge vedovo.

4.2 — L'estensione delle tutele possessorie ai figli coabitanti

La decisione della Suprema Corte permette altresì di definire la posizione dei figli coabitanti. Non è infrequente che i **chiamati all'eredità** risiedano con il genitore superstite nella casa coniugale, rimanendo esposti alle pretese dei creditori del *de cuius*. Con la recente **sentenza n. 1551 del 2026**[10], i giudici di legittimità hanno risolto tale criticità, negando che la coabitazione dei figli configuri un **possesso rilevante** ex art. 485 c.c.. Poiché il **diritto esclusivo di godimento** fa capo unicamente al coniuge superstite in forza del legato, la permanenza dei figli si qualifica come **relazione di ospitalità**, giustificata dai **doveri di solidarietà** familiare.

I chiamati che coabitano con il genitore superstite non subiscono quindi l'onere del **compimento dell'inventario**. Questa lettura scongiura il rischio di **responsabilità patrimoniale** illimitata, impedendo che i coeredi rispondano dei debiti del defunto in virtù di una **relazione materiale** priva di *animus possessorio*. Il godimento esclusivo spettante al legatario assorbe ogni altra relazione materiale con l'immobile. Sarebbe auspicabile che tale orientamento venisse codificato dal legislatore, garantendo stabilità alle famiglie travolte da una improvvisa **crisi successoria**.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

05. Analisi critica: i rischi possessori legati all'immissione successiva all'apertura della successione

5.1 — Il rigido discrimine tra permanenza preesistente ed immissione successiva

La questione centrale investe la distinzione tra la prosecuzione di una relazione materiale e l'instaurazione di un possesso successivo. Le decisioni escludenti l'applicazione dell'art. 485 c.c. nei confronti del superstite[8] o dei figli[10] postulano la **permanenza continuativa** nell'alloggio familiare in epoca antecedente all'**apertura della successione**. In queste ipotesi, l'operatività del legato consolida una **relazione materiale** legittima e preesistente, precludendo l'acquisto della qualità di erede. Diverso appare invece il caso del coniuge superstite che, allontanatosi a causa della separazione, si immetta nel possesso dell'immobile in un **momento successivo** alla morte del consorte.

In tale circostanza, la relazione di fatto con il bene non costituisce la continuazione della convivenza, ma si configura quale **nuova immissione possessoria**. La **sentenza n. 18000/2026**[1] sottolinea che il conseguimento teorico del **legato ex lege** non protegge il **coniuge superstite separato** che agisca di propria iniziativa. Qualora il superstite instauri un autonomo rapporto con il bene dopo l'apertura della successione, si impone una rigorosa **valutazione di fatto** della condotta. Egli rimarrà soggetto alla qualifica di **chiamato all'eredità possessore** ai sensi dell'art. 485 c.c., soggiacendo all'obbligo di redigere l'inventario entro i prescritti **termini possessori**. L'iniziativa spontanea rischia di esporre il coniuge a insidiosi effetti risarcitori o creditori.

5.2 — L'onere della richiesta di consegna ex art. 649 c.c. e il rischio di spoglio

La spiegazione di questi profili critici si rinviene nella disciplina dell'**art. 649, comma 3, c.c.**, che pone in capo al prelegatario l'**onere di richiedere il possesso** del bene all'**onerato erede** o al curatore dell'eredità giacente. L'esenzione da questo adempimento opera solo laddove il coniuge si trovi già nella detenzione o nel possesso del bene prima del decesso. Qualora il superstite non convivente entri nell'immobile dopo l'apertura della successione, la condotta integra un'**immissione arbitraria**.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza[11], i coeredi possono tutelarsi esperendo l'**action di spoglio** (reintegrazione) e richiedendo il risarcimento del danno per occupazione senza titolo.

In dottrina, autorevoli contributi tra cui quello storico di Mengoni[12] e il recente studio di Palazzo[13] confermano che l'acquisto del **possesso esclusivo** resta subordinato alla cooperazione dell'erede. Del resto, come osservato analizzando il rilascio dell'alloggio del portiere dopo la separazione, l'occupazione di fatto priva di titolo espone sempre il soggetto alle **azioni di reintegra**. Nell'ambito delle successioni, la condotta unilaterale rischia di qualificare la **relazione materiale** come possesso ereditario ai sensi dell'art. 485 c.c., determinando una inattesa **responsabilità patrimoniale**. Per evitare simili derive, sarebbe opportuno che il coniuge superstite formalizzasse tempestivamente la **richiesta di consegna** delle chiavi, garantendo un passaggio ordinato e privo di strascichi giudiziari.

06. Conclusioni e prospettive evolutive: la necessità di un coordinamento tra tutela familiare e creditoria

La pronuncia n. 18000/2026[1] consolida un quadro di **maggiore certezza** per il coniuge separato, valorizzando la *ratio* solidaristica delle tutele successorie di cui all'art. 540 c.c.. L'ampliamento del legato non deve però indurre a sottovalutare i risvolti possessori. Il netto discrimine tra la continuità della convivenza e l'immissione tardiva suggerisce che la **cooperazione familiare** e il rispetto delle regole procedurali costituiscano elementi ineludibili. La preminenza della tutela reale sulla chiamata ereditaria universale si rivela una **tutela insostituibile** a salvaguardia delle **famiglie in crisi**, senza tuttavia esentare i chiamati da una prudente condotta gestoria.

Nel difficile bilanciamento tra le **ragioni di solidarietà** e le **tutele creditorie**, si avverte la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore. Sarebbe auspicabile l'introduzione di una disciplina che definisca in modo inequivoco i presupposti e i termini possessori per l'esercizio dei **diritti di uso e abitazione** del coniuge separato non convivente, riducendo l'area di ambiguità e prevenendo **azioni di spoglio** o contestazioni patrimoniali. Solo attraverso un coordinamento coerente tra la **tutela familiare** e la stabilità dei **rapporti commerciali** sarà possibile garantire una reale protezione al coniuge debole, salvaguardando al contempo la **certezza del credito**. Nelle more di una riforma, la formale richiesta ex art. 649 c.c. si conferma quale unico strumento a disposizione del coniuge separato per prevenire rovinose controversie.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana

Codice Civile (artt. 485, 540, 548, 649, 1140)

Giurisprudenza citata

1. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 18000 del 4 giugno 2026. La pronuncia riconosce la spettanza del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. al coniuge separato senza addebito e chiarisce i rischi possessori connessi all'immissione tardiva.

2. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 13407 del 12 giugno 2014. Precedente orientamento restrittivo che negava l'attribuzione del diritto di abitazione al coniuge separato per cessazione della coabitazione reale.

5. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023. Arresto di revirement che estende i diritti di abitazione e uso ex art. 540 c.c. al coniuge legalmente separato senza addebito, purché persista un legame con la casa familiare.

7. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013. Le Sezioni Unite riconoscono che l'acquisto dei diritti ex art. 540, comma 2, c.c. si produce automaticamente ex lege al momento della morte del coniuge.

8. Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza n. 23406 del 16 novembre 2015. La permanenza del coniuge superstite nell'alloggio familiare dopo l'apertura della successione costituisce esercizio del legato e non possesso ereditario.

10. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza n. 1551 del 23 gennaio 2026. La Corte esclude che la coabitazione dei coeredi chiamati all'eredità con il coniuge superstite (legatario di abitazione) costituisca possesso ereditario ex art. 485 c.c.

11. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza n. 17152 del 9 ottobre 2012. La Corte sancisce l'onere del prelegatario di richiedere la consegna del possesso del bene agli altri coeredi onerati ai sensi dell'art. 649, comma 3, c.c.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Dottrina richiamata

3. Viti V., Note in tema di separazione senza addebito e spettanza dei diritti successori di cui al cpv. dell'art. 540 cod. civ., in Jus Civile, n. 6, 2023. L'autrice sostiene la parificazione successoria del coniuge separato e la spettanza del legato di abitazione.

4. Sesta M., Manuale di diritto di famiglia, Cedam, 2023, p. 345 e ss. L'autore analizza le garanzie successorie del coniuge in pendenza di separazione personale e i risvolti possessori.

6. Leuzzi A., Sul diritto di abitazione e di uso del coniuge superstite separato senza addebito, IRIS Università di Cagliari, 2023. Il contributo analizza in chiave costituzionale la nozione oggettiva di residenza familiare nel coniuge separato.

9. Bonilini G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, UTET, 2022, p. 182 e ss. L'opera approfondisce la natura reale e l'acquisto automatico del legato ex lege a favore del coniuge superstite.

12. Mengoni L., Successioni necessarie, in Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè, 2000, p. 112 e ss. Lo studio definisce la natura del legato di abitazione e i limiti dell'immissione unilaterale.

13. Palazzo A., Le successioni, in Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè, 2021, p. 240 e ss. Il saggio esamina i confini applicativi dell'onere di richiesta di consegna ex art. 649 c.c.

A cura di:

Avv. Monica Cerchi

Foro di Roma

Esercita la professione a Roma occupandosi prevalentemente di diritto di famiglia. Per Metodo Giuridico commenta la giurisprudenza in materia di rapporti familiari, tutela dei minori e crisi della coppia.